

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DE6/47 del 11/07/2012

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA.

SERVIZIO: AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI. VIGILANZA E CONTROLLO.

UFFICIO: RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO: **Contratto di Servizio per l'anno 2012 tra la Regione Abruzzo e la Gestione Trasporti Metropolitan S.p.A. stipulato ai sensi degli artt. 8, 18 e 19 del D.Lgs. n. 422/97. Erogazione corrispettivo maturato nel secondo trimestre per l'espletamento del trasporto pubblico locale.**

Il Dirigente del Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo

PREMESSO

- che il D.P.R. n. 616/77 ha previsto la delega alle Regioni dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in Gestione Commissariale Governativa;
- che il D.Lgs. n. 422/97, novellato dal D.Lgs. n. 400/99, stabilisce la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti le ferrovie in Gestione Commissariale Governativa;
- che la Gestione Commissariale Governativa "Ferrovia Penne Pescara" ha esercitato, fino al 31.12.2000, i servizi ferroviari ed automobilistici per effetto del Decreto del Ministero dei Trasporti del 28.07.1955 e successivi proroghe, decreti e leggi e per effetto di concessioni regionali;
- che la Regione Abruzzo è subentrata allo Stato in qualità di concedente dei servizi di Trasporto Pubblico Locale già eserciti da suddetta Gestione Governativa sulla base dell'Accordo di Programma stipulato dalla stessa Regione Abruzzo e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 12.01.2001;
- che, a norma dell'art. 18 comma 3-bis del richiamato D.Lgs. n. 422/97, le Regioni avevano la facoltà di mantenere fino al 31.12.2003 tutti gli affidamenti dei servizi di trasporto alle società costituite allo scopo dalle ex Gestioni Commissariali Governative;
- che il termine di cui al precedente punto di premesse è stato più volte prorogato da successive norme nazionali (e regionali di recepimento delle precedenti), da ultimo al 31.12.2012 conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 comma 32 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, successivamente modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e da ultimo dall'art. 25 lett. B) punto 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e come riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 169 in data 19.03.2012;
- che la Società "Gestione Trasporti Metropolitan" p.A è subentrata nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovia Penne Pescara;

PRESO ATTO

- che con Contratto di Servizio per l'anno 2011, del 20.06.2011, stipulato a norma degli artt. 8, 18 e 19 del ripetuto D.Lgs. n. 422/97, la Regione Abruzzo ha definito la prosecuzione dell'affidamento a suddetta Società dei servizi automobilistici relativi al trasporto di persone esercitati fino al 31.12.2000 dalla ex Gestione Governativa e, negli anni dal 2001 al 2010, dalla stessa Società in forza di precedenti Contratti di Servizio;
- che il detto Contratto di Servizio per l'anno 2011 è stato prorogato nella sua validità al 30.06.2012, come da apposito provvedimento sottoscritto dalle parti in data 21.12.2011;

CONSIDERATO

- che il ripetuto Contratto di Servizio, al comma 1 del suo art. 4, dispone la corresponsione, dalla Regione alla "Gestione Trasporti Metropolitan S.p.A.", di € 8.378.996,00= (oltre IVA), comprensivi degli oneri per Irap, a titolo di

corrispettivo annuo per l'esercizio del trasporto effettuato in favore dell'utenza (servizi storici definiti dall'Accordo di Programma Stato-Regione Abruzzo del 12.01.2000);

- che lo stesso art. 4, al comma 3, prevede l'erogazione del corrispettivo in quattro rate trimestrali posticipate dietro presentazione, da parte della "Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A." ai competenti uffici della Regione, alla scadenza di ogni trimestre, della fattura relativa alla quota di corrispettivo maturata comprensiva di Iva, ai sensi del seguente art. 8, comma 2;
- che le risorse da corrispondere a titolo di corrispettivo per i servizi storici, per complessivi € 8.378.996,00= rientrano tra quelle cosiddette "fiscalizzate", quantificate e trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 295, della L. n. 244/07, e risultano appostate al Capitolo di spesa 181571 del bilancio regionale 2011;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, facendo riferimento all'art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 ed all'art. 11, comma 2 lettera A), della VI Direttiva CEE, ha chiarito che anche la quota per oneri Irap assume le caratteristiche di integrazione del corrispettivo e pertanto rientra nel computo della base imponibile ai fini Iva;
- che le risorse finanziarie da liquidare alla "Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A." per il secondo trimestre dell'anno 2012 sono già state attribuite e trasferite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Regione Abruzzo;
- che l'IVA sul corrispettivo in argomento va imputata e trova capienza al capitolo di spesa 181412 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012;

VISTA la fattura, emessa dalla Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A. (allegata in copia al presente atto a costituire parte integrante e sostanziale), n. 162 del 30.06.2012 per l'importo di € 2.094.749,00=, oltre Iva al 10% per complessivi € 2.304.223,90=, per servizi storici relativamente al secondo trimestre 2012;

VISTA la nota prot. n. RA/153631/DE10 in data 03.07.12 (allegata in copia al presente atto a costituire parte integrante e sostanziale) con cui il Dirigente del Servizio "Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro" riscontra la congruità degli importi recati nella detta fattura a quanto riportato dall'art. 4 del ripetuto vigente Contratto di Servizio per il corrente anno e rappresenta la possibilità di liquidarle per un ammontare complessivo di € 2.094.749,00=, al netto di Iva;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all'impegno, alla liquidazione ed alla contestuale autorizzazione al pagamento, in favore della Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A., della somma di € 2.304.223,90= Iva compresa, a fronte dei servizi storici effettuati dal 01/04/2012 al 30/06/2012, da imputarsi per € 2.094.749,00= al Capitolo di spesa 181571 (Funzione 06 - Titolo 01 - U.P.B. 002, codice SIOPE 01.06.02.1623) e per € 209.474,90= al Capitolo di spesa 181412 (Funzione 06 - Titolo 01 - U.P.B. 002, codice SIOPE 01.06.02.1623) del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012;

VISTI

- la L.R. 10 gennaio 2012, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. Bilancio pluriennale 2012-2014";
- gli artt. 51, 55 e 56 della L. R. 29.12.1977 n. 81, come modificata ed integrata dalla L. R. 03.03.1999 n. 13, nonché la L.R. 25 marzo 2002 n. 3;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

di disporre, ai sensi della Legge Regionale 25/03/2002, n. 3, art. 33 comma 2 bis, **l'impegno** in favore della Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A., della somma di € 2.304.223,90= Iva compresa, a fronte dei servizi storici effettuati dal 01/04/2012 al 30/06/2012, da imputarsi per € 2.094.749,00= al Capitolo 181571 (Funzione 06 - Titolo 01 - U.P.B. 002, codice SIOPE 01.06.02.1623) e per € 209.474,90= al Capitolo 181412 (Funzione 06 - Titolo 01 - U.P.B. 002, codice SIOPE 01.06.02.1623) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012;

di disporre altresì, ai sensi della Legge Regionale 25/03/2002, n. 3, art. 33 comma 2 bis, **la liquidazione** in favore della Gestione Trasporti Metropolitani S.p.A., della somma di € 2.304.223,90= Iva compresa, a fronte dei servizi storici effettuati dal 01/04/2012 al 30/06/2012, a valere sugli impegni assunti, ai sensi del precedente capoverso, per € 2.094.749,00= al Capitolo 181571 (Funzione 06 - Titolo 01 - U.P.B. 002, codice SIOPE 01.06.02.1623) e per € 209.474,90= al Capitolo 181412 (Funzione 06 - Titolo 01 - U.P.B. 002, codice SIOPE 01.06.02.1623) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012;

di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e che il codice identificativo CIG attribuito dalla A.V.C.P. al Contratto di Servizio in oggetto è 30598972E2;

